

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

1. È vietato qualsiasi atto di bullismo e cyberbullismo.
2. Per bullismo si intende qualunque forma di prevaricazione e sopruso che comporti sottomissione psicologica (es. aggressione, molestia, denigrazione, diffamazione), messa in atto da uno o più adolescenti (bullo, bulli) nei confronti di un altro o altri adolescenti percepiti come più deboli (vittima/e); tali atti sono intenzionali, persistenti nel tempo, asimmetrici (sussiste uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, es. per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei coetanei) e intesi a procurare un danno.

Per cyberbullismo (bullismo elettronico) si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (L. 71/2017, art. 1, co. 2).

3. Il Dirigente Scolastico designa un referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Il referente d'Istituto ha la funzione di raccogliere e diffondere presso la comunità scolastica le buone pratiche educative e organizzative e di effettuare azioni di monitoraggio.
4. Chiunque venga a conoscenza, anche per via indiretta, di atti che configurano le fattispecie sopra indicate è tenuto a informare tempestivamente il docente coordinatore del consiglio di classe e il referente designato. Questi provvedono all'accertamento immediato dei fatti convocando le parti interessate e i genitori, quindi procedono in seconda istanza alla convocazione con urgenza del Consiglio di Classe per la comminazione di eventuali sanzioni.
5. Per la loro peculiare natura di allarme sociale, gli atti di bullismo e cyberbullismo potranno essere segnalati dalla scuola all'autorità giudiziaria competente.
6. Le sanzioni relative alle fattispecie sopra descritte verranno irrogate in conformità degli artt. 48, 49 e 50 del Regolamento di Istituto e dell'art. 16 del Regolamento sull'utilizzo dei dispositivi digitali.